



Deliberazione di Consiglio comunale

Numero 50 del 22-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3), E DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026.

Nell'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di Luglio, presso l'Aula consiliare, alle ore 21:12, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	P/A
MANCARELLA CALOGERO FABRIZIO	Presidente	P
ORLANDI ANDREA	Sindaco	P
BELLOFIORE ROBERTO	Consigliere	P
BALE YASMINE	Consigliere	A
BERNASCONI STEFANO	Consigliere	P
BINDI PAOLO	Consigliere	P
FORLONI GIUSEPPE	Consigliere	P
CASELLI FULVIO	Consigliere	P
CASATI ELISA	Consigliere	P
CONTI EDOARDO LUCA	Consigliere	P
VARASI MONICA	Consigliere	P
CARONNI GIUSEPPE	Consigliere	P
RIOLI ANGELO	Consigliere	P

Componente	Qualifica	P/A
TRANCHINA SALVATORE	Consigliere	P
GIUSSANI STEFANO	Consigliere	P
COLOMBO CHRISTIAN	Consigliere	P
RE DARIO	Consigliere	P
SCARLINO CLAUDIO	Consigliere	A
RECALCATI ANDREA	Vice Presidente	P
LA PALOMENTA CLELIA	Consigliere	P
GALLIANI VITO MICHELE	Consigliere	P
NASUELLI DAVIDE	Consigliere	A
RIZZO GASPARE GIUSEPPE ELIA	Consigliere	P
PAGGIARO DANIELE	Consigliere	A
RE UBERTO	Consigliere	P

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale EMANUELA MARCOCCIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3), E DELLE MISURE TARIFFARIE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Catasto, sig. Nicola Violante e dell'Assessore all'Ambiente, sig.ra Valentina Giro:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tariffa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la deliberazione n. 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 con possibilità di aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;
- la determina n. 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la deliberazione ARERA n. 386 del 03/08/2023 che ha operato la "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

Tenuto conto che:

- si rende necessario adottare il nuovo PEF per le annualità 2026-2029;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano

deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Ricordato che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente, in quanto l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito, e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui all'art. 7 della delibera ARERA n. 397/2025;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all'Art. 1, comma 677, che ha modificato l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella Legge n. 15/2022, in forza del quale si dispone quanto segue: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. (...) In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Precisato che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

Dato atto che, la citata delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif definisce le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;
- b) **costi d'uso del capitale**, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Vista la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione n. 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative" con la quale l'Autorità:

- ha approvato tra l'altro i seguenti documenti, necessari per la predisposizione e approvazione del PEF Rifiuti 2026- 2029:
 - Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029 (Allegato 1), e la relativa Guida alla compilazione;
 - Schema tipo di relazione di accompagnamento (Allegato 2);
 - Schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (Allegato 3);
 - Schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico (Allegato 4);
- ha precisato che dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario vanno sottratte le seguenti entrate:
 - *il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
 - *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
 - *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*

Precisato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- il metodo MTR-3, come i precedenti, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti redatti secondo gli schemi tipo di cui alla delibera 397/2025/R/RIF:

- a) *il PEF quadriennale 2026-2029;*
- b) *la relazione di accompagnamento;*
- c) *la dichiarazione di veridicità del gestore;*
- d) *le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente punto a) e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026.*

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dagli Enti Territorialmente Competenti, ossia per la Regione Lombardia dai Comuni;

Considerato che il gestore del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio Rhodense è A.Se.R Spa, società a prevalente capitale pubblico costituita il 14 dicembre 2004 dal Comune di Rho in esito a gara ad evidenza pubblica per la scelta di un socio privato, che si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio Rhodense in forza di apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Rho il 23/12/2004 e del relativo contratto in data 23/11/2005, avente validità fino al 31/12/2050;

Esaminato il Piano finanziario predisposto da A.Se.R spa acquisito agli atti di questa Amministrazione in prima elaborazione con Prot. n. 32188 del 12/05/2026 e successive integrazioni di cui all'ultima prot. n. 45317 del 02/07/2026, aggiornato con l'integrazione operata dal Comune per quanto attiene gli aspetti di propria competenza costituito dai seguenti allegati:

- Allegato 1/A e Allegato 1/B: Piano Economico Finanziario (PEF 2026-2029) elaborato in base allo schema tipo di cui alla Determinazione ARERA n.1/DTAC/2025 del 07/11/2025 (in formato sintesi in pdf e in formato excel);
- Allegato 2: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC 2025, a cura del gestore A.Se.R SpA (capitoli da 2 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 1,4,5);

- Allegato 3: “ Relazione tecnica al Piano Economico Finanziario 2026-2029 redatta dal Gestore;
- Allegato 4: “Dichiarazione di veridicità” come da schema di cui all'allegato 3 della Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC 2025 sottoscritta dal legale rappresentante del gestore A.Se.R Spa;
- Allegato 5: “Dichiarazione di validazione” a firma del Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

Atteso che l'art. 7.4, prevede che l'ETC, ossia il Comune, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Visti:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, validato in data 03/07/2026.
- il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo quadriennio 2026-2029, predisposto ai sensi della citata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, dai soggetti gestori del servizio, da cui risulta un costo complessivo di:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	7.313.215	7.500.098	6.582.016	6.582.016
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	5.125.924	4.978.412	4.416.536	4.399.107
Totale delle entrate tariffarie	12.439.139	12.478.510	10.998.552	10.981.123

Richiamate le “... Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni...” nelle quali viene dato atto che “Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A)”;

Rilevato che dal Piano Economico Finanziario 2026-2029 allegato alla presente, emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 4.5 della Determinazione n. n. 1/DTAC/2025**, così ripartito:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	7.236.215	7.423.098	6.505.016	6.505.016
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	5.125.924	4.978.412	4.416.536	4.399.107
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	12.362.139	12.401.510	10.921.552	10.904.123

Considerato che, richiamata la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif:

- ai sensi dell'articolo 4.2, "Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 **NON** eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale determinato in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3.
- ai sensi dell'art. 4.5 che "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie *determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi...*"

Considerato che, per tutto quanto precede ed al fine di garantire il raggiungimento della copertura del 100% dei costi imposta dalla normativa, vengono confermate per l'anno 2026 le tariffe già in vigore per l'anno 2025, ad eccezione di quanto specificato per l'Utenza Fiera, come meglio evidenziato nell'Allegato n. 8, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati i criteri di determinazione delle tariffe indicati agli artt. 10,11,12,13 del Regolamento per l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (Tari) e più precisamente (All. n. 6):

- per le utenze domestiche è stata prevista l'applicazione dei coefficienti di adattamento per superfici e numero di componenti del nucleo familiare (Ka) così come previsto nella tabella 1a del D.P.R. n. 158/99 per le Regioni del nord Italia;
- per le utenze non domestiche il coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa (Kc) è stato definito applicando i parametri indicati dal D.P.R. n. 158/99 nelle tabelle 3a, entro i limiti medio e massimo ivi previsti;
- per l'attribuzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche (Kb e Kd) si è fatto riferimento alle rilevazioni ed al metodo così come esposti nella Relazione al PEF;
- per alcune categorie non domestiche sono state definite delle zone tariffarie omogenee con l'individuazione di coefficienti (Kc) e (Kd) che tengano conto della specificità dell'utenza inseribile in dette classificazioni utilizzando le rilevazioni effettuate negli anni scorsi e/o aggiornate periodicamente e di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che nell'importo complessivo del Piano Finanziario anno 2026 è compresa:

- la quota imputabile al Comune di Rho per la copertura dei costi delle utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati pari a € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa presunta trova adeguata copertura secondo la scadenza giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:
 - Esercizio 2026 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3, titolo 1, macroaggregato n. 103;
- il contributo dello Stato a copertura della tariffa dovuta dagli istituti scolastici statali per l'anno 2026 in € 59.000,00 stimata come media sulla base di quanto effettivamente erogato negli anni precedenti e che annualmente viene determinato in fase successiva all'approvazione delle tariffe in ragione del numero di studenti iscritti a detti istituti;

Rilevato inoltre che:

- per la Tariffa applicata nella Zona Tariffaria Omogena Fiera Milano S.p.A. (categoria 6a Fiere di cui all'Allegato A al vigente Regolamento per l'applicazione Tariffa comunale sui rifiuti Tari), si è proceduto a determinare la quota fissa e la quota variabile come indicato nell'allegato al prospetto Tariffe 2026 (Allegato n. 8) e tenuto conto di quanto stabilito nell'apposita convenzione sottoscritta in esecuzione della delibera di G.C. n. 275 del 22.12.2020;
- la tariffa nell'ambito delle categorie 16 e 29 (Banchi di mercato beni durevoli e generi alimentari) è stata graduata distinguendo tra due zone territoriali a destinazione omogenea definite "zona tariffaria mercato del centro" e "zona tariffaria mercati rionali";

Dato atto che, per quanto previsto all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, la percentuale di maggiorazione della tariffa giornaliera è stata determinata in misura superiore al 50% della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica;

Ribadito che con il Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti (Tari) è stata prevista, in applicazione dell'art.1, comma 660, della Legge n.147/2013, la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio ed essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

Visti:

- l'art. 10, il quale prevede che, stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può ridurre le stesse, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche;
- l'art. 23, con cui si stabilisce che il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;

Considerato inoltre che le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 11.000,00, somma che trova adeguata copertura, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:

- Esercizio 2026 per € 11.000,00 alla missione n. 12, programma n. 5 , titolo 1, macroaggregato n. 104;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Richiamato l'assetto complessivo circa le componenti perequative fissate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) come contributi fissi applicati in TARI a livello nazionale per finanziare specifici interventi di interesse collettivo e che tali importi non sono una maggiorazione tariffaria del Comune, ma, appunto, una quota nazionale stabilita dall'Autorità, come segue:

- Componente perequativa 1,: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10 anno x utenza;
- Componente perequativa 2,: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 anno x utenza;
- Componente perequativa 3,: istituita con Delibera ARERA n. 133/2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito con DPCM n. 24/2025, pari ad euro 6,00 per utenza;

Visti i dati trasmessi dal gestore del Servizio in relazione alla stima delle entrate sulla base delle utenze attive in banca dati (All. n. 7);

Preso atto che, per tutto quanto precede, l'obiettivo della totale copertura dei costi del servizio è raggiunto applicando le tariffe unitarie nella misura che risulta dall'Allegato n. 8 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definite come precedentemente descritto, tariffe invariate rispetto al 2026 per quanto attiene le utenze Domestiche e non Domestiche della Città;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione come da documentazione agli atti del piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati come illustrato nelle

relazioni di accompagnamento;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'adozione formale del suddetto Piano finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e alla determinazione delle tariffe della Tariffa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17 marzo 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 09 aprile 2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sono state accertate da parte del Responsabile di Servizio e del Responsabile di Ragioneria la compatibilità e la copertura monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Segue la discussione alla quale prendono parte i Consiglieri Giussani, Bindi, Colombo, Recalcatti e l'Assessore Giro;

Presenti n. 21

Votanti n. 21

Favorevoli n. 15

Contrari n. 6 (Colombo, Giussani – LEGA; Re D. – SIAMORHO; Re U., Recalcatti – FRATELLI D'ITALIA; Rizzo – FORZA ITALIA)

Con n. 15 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni riportate nelle relazioni illustrative del piano economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, nelle misure indicate in premessa;
- 3) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano economico finanziario (PEF);
- 4) di adottare l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 5) di trasmettere entro 60 gg dalla presente il Piano finanziario ed i documenti agli stessi allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione; ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 397/2025/R/Rif;
- 6) di determinare, per i motivi e con i criteri espressi in premessa che qui si approvano, le misure tariffarie della TARI per l'anno 2026, così come risulta dall'allegato prospetto (Allegato n. 8) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7) di quantificare in € 12.362.139 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 4.5 della Determinazione Arera n. 1/DTAC/2025.
- 8) la scomposizione del totale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo MTR-3 per l'Anno 2026 da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
7.236.215	5.125.924	12.362.139

- 9) di prendere atto dei contenuti degli Allegati n. 6 e n. 7 per quanto riguarda i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99 e la consistenza della banca dati delle utenze di Rho;
- 10) di dare atto che:
 - la spesa presunta a carico del Comune per le utenze di propria competenza e per gli stabili direttamente occupati è pari a € 97.354,49 (oltre IVA pari ad € 9.735,45 e TEFA pari ad € 4867,73) per un totale di € 111.957,67 e che tale spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 imputandola come segue:
 - Esercizio 2026 per € 111.957,67 alla missione n. 9, programma n. 3 , titolo 1; macroaggregato n. 103;
 - le agevolazioni a carico del Comune per soggetti che versino in condizioni di grave disagio economico verranno previste con altro atto deliberativo e che la spesa presunta a carico del bilancio comunale è pari a € 11.000,00, verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 12, programma n. 5 , titolo 1, macroaggregato n. 104, Esercizio 2026;
 - il contributo dello Stato erogato per la tariffa 2026 dovuta dagli istituti scolastici statali stimata in € 59.000,00 viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026 con imputazione al titolo n. 9, tipologia n. 200, categoria n. 99, Esercizio 2026, e che la corrispondente spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2026, dando atto, sin d'ora, che trova adeguata copertura finanziaria, con imputazione alla missione n. 99, programma n. 1 , titolo 7, macroaggregato n. 702, Esercizio 2026;
- 11) di dare atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2026, di cui all'art.4 del medesimo MTR-3 (Allegato A della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif), viene rispettato con il presente atto;
- 12) di dare atto, inoltre, che per l'anno 2026 troveranno ancora applicazione le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - Componente perequativa 1,: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10 anno x utenza;
 - Componente perequativa 2,: istituita con Delibera ARERA n. 386/2023 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 anno x utenza;

- Componente perequativa 3,: istituita con Delibera ARERA n. 133/2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti istituito con DPCM n. 24/2025, pari ad euro 6,00 per utenza;
- 13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;
- 14) di demandare al Responsabile del Servizio competente l'attivazione delle procedure per l'impegno di spesa conseguenti alla presente deliberazione.

Deliberazione n. 50 del 22-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CALOGERO FABRIZIO MANCARELLA

Il Vice Segretario Generale
EMANUELA MARCOCCIA

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.